

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26160 del registro di segreteria, proposto dal sig. D. D. nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena PETTINAU (C.F. PTTLNE65D70B354Y; PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS, Gestione Dipend. Pubblici, Direzione Provinciale di Cagliari.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 luglio 2025, l'Avvocato Elena PETTINAU, nell'interesse del ricorrente, e l'Avvocato Marina OLLA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

con atto depositato in data 15 marzo 2024, il signor D. ha presentato ricorso per l'ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n. 53/2023.

Formale atto di diffida ad adempiere è stato notificato all'INPS, Direzione Provinciale di Cagliari, in data 6 febbraio 2024.

Nel ricorso si chiede che venga assegnato un termine perentorio all'Istituto previdenziale al fine di adottare gli opportuni provvedimenti idonei ad

assicurare l'esecuzione della sentenza sopra indicata e, in difetto, di nominare un commissario *ad acta* perché vi provveda in via sostitutiva, con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA, Alessandro DOA e Stefania SOTGIA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 21 novembre 2024, con la quale ha rappresentato che l'Ufficio competente non aveva ancora potuto dare esecuzione alla sentenza n. 53/2023 in quanto il ricorrente è cessato dal servizio il 7 marzo 2017 e le procedure informatiche dell'Istituto non consentono la liquidazione della pensione privilegiata in favore di soggetti cessati dal servizio successivamente al 4 dicembre 2011. Di tale circostanza è stata resa edotta sia la locale Direzione regionale che la Direzione centrale dell'Ente, con mail del 17.5.2024 e dell'8.11.2024. L'istituto ha chiesto, pertanto, un rinvio al fine di adeguare le procedure informatiche e consentire la liquidazione della pensione per cui è causa per la declaratoria della cessazione della materia del contendere; con spese di lite secondo giustizia.

All'udienza del 27 novembre 2024 l'Avvocato DOA ha chiesto un breve rinvio per permettere all'Istituto di adeguare le procedure informatiche, come rappresentato nella memoria. L'Avvocato PETTINAU non si è opposto.

La discussione del giudizio è stata, quindi, rinviata al 12 marzo 2025.

Il 10 marzo 2025 l'Avvocato PETTINAU ha depositato una nota nella quale ha rappresentato che il 3 marzo 2025 il ricorrente ha ricevuto a mezzo bonifico bancario da parte dell'INPS una somma pari a 15.417,59 euro, senza null'altra specificazione; pertanto ha chiesto che il giudice voglia, in via preliminare, chiedere all'INPS chiarimenti; in subordine e in ogni caso ha chiesto un rinvio

al fine di verificare l'esatta riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento.

Nella stessa data l'INPS ha comunicato che il competente ufficio amministrativo dell'Ente, in data 30.12.2024, ha dato esecuzione alla sentenza n. 53/2023 e ha depositato la mail attestante la liquidazione della pensione e i relativi allegati. L'Istituto ha chiesto, quindi, che la Corte voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere; con spese di lite secondo giustizia.

All'udienza del 12 marzo 2025 l'Avvocato PETTINAU ha confermato il contenuto della nota e ha chiesto un rinvio per poter acquisire dall'INPS il cedolino di marzo, al fine di verificare quali importi sono relativi agli arretrati e quali alla pensione, e che coefficienti sono stati applicati.

L'Avvocato DOA si è impegnato a fornire i chiarimenti richiesti.

La discussione del giudizio è stata, quindi, rinviata all'udienza odierna.

All'udienza del 9 luglio 2025 l'Avvocato PETTINAU ha dato atto del corretto adempimento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

L'Avvocato OLLA si è associato alla richiesta.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Alla luce del principio della soccombenza virtuale (con cui la Suprema Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato che tale è la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere), si deve, comunque,

condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.

Infatti, è documentato in atti come l'Istituto previdenziale abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto al sig. D..

In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite si liquidano, quindi, in favore del ricorrente come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento - in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario - delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro cinquecento.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 9 luglio 2025.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 14/07/2025

Il Dirigente

(f.to dogotalmente P. Carrus)